

DL. N. 398 DEL 6/11/2008: Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2009.

Articolo 1

L'articolo si propone di recepire nell'ordinamento regionale le norme contenute nell'art.72 commi 1,2,3,4,5 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Articolo 2

La norma prevede che possano essere banditi anche se non sono ancora esaurite le vigenti graduatorie di altri concorsi per la stessa categoria e per gli stessi profili professionali i concorsi pubblici riservati per la stabilizzazione del personale precario della Regione individuato dall'articolo 9 comma 1 della legge regionale 28 aprile 2008 n.10.

Articolo 3

La norma, al comma 1, prevede la possibilità di bandire concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di fornitura lavoro temporaneo e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e che abbiano almeno un anno di attività maturata nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, al comma 2, è prevista la possibilità per la Regione Liguria, sino alla data di assunzione definitiva conseguente al processo di stabilizzazione, di continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 1, anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art.1, comma 1, L. 6 agosto 2008 n. 133.

Articolo 4

La norma si propone di estendere l'applicabilità dell'articolo 5 della Legge Regionale 24 gennaio 2006 n. 1 al personale degli enti di formazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Articolo 1
**(Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d'età
per il collocamento a riposo)**

1. Le norme contenute nell'art.72 commi 1,2,3,4,5 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, si applicano per quanto compatibili ai dirigenti ed al personale dipendente della Regione Liguria, dei propri enti strumentali nonché delle Comunità Montane in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Articolo 2
(Termini per bandi di concorso)

1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica possono essere banditi, anche se non sono ancora esaurite le vigenti graduatorie di altri concorsi per la stessa categoria e per gli stessi profili professionali, i concorsi pubblici riservati per la stabilizzazione del personale precario della Regione individuato dall'articolo 9 comma 1 della legge regionale 28 aprile 2008 n.10.

Articolo 3
(Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione)

1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di fornitura lavoro temporaneo e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sino alla data di assunzione definitiva conseguente al processo di stabilizzazione, la Regione Liguria continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1, anche oltre i limiti temporali previsti dall'art.49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art.1, comma 1, L. 6 agosto 2008 n. 133.

Articolo 4
(Esodo del personale degli enti di formazione)

1. L'articolo 5 della Legge Regionale 24 gennaio 2006 n. 1 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006" si applica al personale degli enti di formazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.